COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali (1705) 342

PRESIDENTE 342, 344, 345, 347, 348, 368

CERRINA FERONI 344

DE CINQUE 343

FELICI, *Relatore* 342, 343, 344, 345 346, 347, 348, 368

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . 343, 344, 368

TRANTINO 344

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori BASADONNA ed altri; ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA ed altri; MINNOCCI ed altri; BALBO: Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (Testo unificato approvato dal Senato) (1771);

PAG.

BOZZI e COSTA: Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica (1375) 368

PRESIDENTE 368, 370

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore* 368, 369, 370

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 370

Votazione segreta:

PRESIDENTE 370

La seduta comincia alle 10,15.

PONTELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali (1705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 7 dicembre 1977 era iniziata la discussione dell'articolo 1, proseguita nella seduta del 5 aprile scorso.

Do nuovamente lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le case mandamentali sono istituite o soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere le parole: sentiti i comuni interessati;

Aggiungere i seguenti commi:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i comuni interessati, fissa con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, l'elenco delle case mandamentali ripartite in tre classi secondo la loro dimensione. Tale elenco, che sostituisce le tabelle A, B, C allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, stabilisce gli organici del personale di custodia entro il limite massimo di 2.144 unità, ivi comprese – ove necessario – le unità da assegnare per la custodia delle detenute.

Il decreto stabilisce altresì l'ammontare del rimborso forfettario ai comuni delle spese a loro carico per gli adempimenti di cui al primo comma del successivo articolo 5; il rimborso comprende una quota fissa determinata con riferimento alla classe dell'istituto ed una quota variabile in ragione della capacità ricettiva dei singoli istituti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al precedente comma non deve superare la somma annua di lire 141.150.000.

Ogni modifica necessaria alle disposizioni del decreto di cui al secondo comma, anche a seguito di nuova istituzione, di ripresa di funzionalità o di soppressione di case mandamentali, è stabilita con nuovo decreto ».

Su questi emendamenti, come sugli altri presentati dal Governo, le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso parere favorevole.

FELICI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A ciascuna casa mandamentale è assegnato il personale di custodia nel numero stabilito dalla tabella allegata alla presente legge, che sostituisce le tabelle *A, B, C* allegate alla legge 29 novembre 1941, n. 1405.

Il personale suddetto è nominato dal procuratore della Repubblica su proposta del sindaco.

Al personale di custodia si applicano tutte le disposizioni vigenti per i salariati comunali. A decorrere dall'entrata in vigo-

re della presente legge il trattamento economico dello stesso personale è pari a quello dei vigili urbani.

Il Ministro di grazia e giustizia, ove necessario, fissa con decreto le unità da assegnare per la detenzione di elementi femminili nell'ambito della dotazione di personale di custodia prevista per ciascuna casa mandamentale nella tabella di cui al precedente primo comma.

Nel caso di vacanze dell'organico del personale assegnato a ciascuna casa mandamentale i comuni sono tenuti ad assicurare il servizio di custodia, mediante la assunzione di personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

All'assunzione del personale provvisorio si provvede con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Il personale di custodia delle case mandamentali svolge le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario, e dipende sotto l'aspetto organico ed economico dai comuni e sotto l'aspetto funzionale e disciplinare dall'amministrazione penitenziaria.

Al personale di custodia spetta, dall'entrata in vigore della presente legge, un trattamento giuridico ed economico secondo le norme ed i livelli retributivi in vigore per i dipendenti degli enti locali che abbiano la qualifica di vigile urbano.

L'assunzione del personale di custodia è deliberata dai comuni interessati nelle forme stabilite dalla legge in vigore, previo pubblico avviso, fra i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore a 21 e non superiore a 35 anni;

3) sana e robusta costituzione fisica e idonea statura;

4) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

A carico dei candidati non devono risultare pendenze o condanne per delitti non colposi.

Per l'accertamento della idoneità e per la formazione della graduatoria ai fini dell'assunzione sono valutate le qualità psico-fisiche, la buona condotta, e l'attitudine all'esercizio della specifica funzione, tenendo anche conto di mansioni precedentemente svolte; è inoltre valutata la conoscenza delle norme sul trattamento e sull'organizzazione penitenziaria.

Alle modalità per le prove e la valutazione dei candidati provvede una commissione presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e composta da un rappresentante del comune interessato e da un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria.

Nel caso di vacanze nell'organico del personale di una casa mandamentale il comune provvede immediatamente all'assunzione del personale provvisorio, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62; l'assunzione avviene su proposta della commissione di cui al precedente comma, tenendo conto dei requisiti e delle qualità necessarie previste dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo ».

FELICI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

DE CINQUE. Nutro alcune perplessità circa quanto previsto dal sesto comma dell'emendamento del Governo, secondo cui una commissione provvede alla scelta delle modalità per le prove e la valutazione dei candidati.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le ricordo che sull'intero emendamento ha espresso parere favorevole la Commissione affari costituzionali.

TRANTINO. Pur condividendo quanto è stato detto circa l'urgenza di questo provvedimento, essendo necessario arrivare al più presto alla soluzione del problema in questione, non posso affidare agli atti parlamentari il mio silenzio.

L'attuale formulazione mi sembra non garantisca l'uso di criteri equanimi da parte delle varie commissioni, nel senso che ognuna può sceglierne di diversi dall'altra, al limite per favorire alcuni concorrenti rispetto ad altri. È un esempio solo parziale, ma si può ricordare in proposito quanto è accaduto per un certo concorso in questo palazzo, dove per eliminare determinati concorrenti veniva rivolta la seguente domanda: « Come si pulisce un quadro » ?

Sono quindi dell'avviso che sia necessario specificare i criteri ai quali si deve uniformare ogni commissione, nel senso di indicare che debbano essere scelti quelli adottati dagli enti locali, al fine di evitare iniqui clientelismi di potere locale.

CERRINA FERONI. Le osservazioni avanzate ora dal collega Trantino mi sembrano assorbite dal terzo comma dell'articolo 2. Il riferimento alla legge in vigore esiste già.

FELICI, *Relatore*. Le commissioni in questione debbono adeguarsi alle modalità previste dalla legislazione sugli enti locali; poiché vi è un esplicito richiamo, non occorre una ulteriore specificazione in tal senso.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con quanto detto dal relatore.

TRANTINO. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, di cui ho dato lettura, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

I comuni hanno l'obbligo di provvedere all'assistenza sanitaria e religiosa nelle case mandamentali in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I requisiti per la nomina a custode di casa mandamentale sono i seguenti:

1) avere cittadinanza italiana;

2) avere età non maggiore di anni 35 e non minore di anni 21;

3) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

4) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) avere tenuto buona condotta;

6) non essere stato espulso dalle Forze armate o da altri Corpi militarmente organizzati;

7) conoscere le disposizioni fondamentali relative al servizio nelle case mandamentali e quelle del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena. Tale requisito è accertato dal procuratore della Repubblica a mezzo di apposito colloquio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

FELICI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole alla soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 4 è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Sono obbligatorie per i comuni sedi delle case mandamentali, escluso ogni concorso da parte degli altri comuni del mandamento, tutte le spese per le case stesse eccettuate quelle riguardanti:

a) il mantenimento ed il trasporto dei detenuti;

b) il casermaggio e l'occorrente per gli uffici.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un contributo annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dalla tabella allegata. Tale contributo non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nella tabella allegata alla presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore contributo annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale contributo è corrisposto in annualità posticipata sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore.

Può, tuttavia, essere concesso ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non superiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento della tabella alle esigenze di servizio.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma;

Al secondo comma, sostituire la parola: contributo, *con le seguenti*: rimborso forfettario;

Al secondo comma, sostituire le parole: dalla tabella allegata, *con le seguenti*: dall'elenco di cui all'articolo 1;

Al secondo comma, sostituire la parola: contributo, *con la seguente*: rimborso;

Al terzo comma, sostituire le parole: nella tabella allegata alla presente legge, *con le seguenti*: nell'elenco di cui all'articolo 1;

Al terzo comma, sostituire le parole: contributo annuo *e* contributo, *con le seguenti*: rimborso annuo *e* rimborso;

Al quarto comma, sostituire le parole: Può, tuttavia, essere, *con le seguenti*: È, tuttavia;

Al quarto comma, sostituire la parola: superiore, *con la seguente*: inferiore.

Al quinto comma, sopprimere le parole: alle esigenze di servizio.

FELICI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo soppressivo del primo comma dell'articolo 5, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo al terzo comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo al terzo comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo al quarto comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo al quarto comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del quinto comma, presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi delle case mandamentali è corrisposto dallo Stato, in rate semestrali anticipate, un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento nella misura stabilita dall'elenco di cui all'articolo 1. Tale rimborso non può essere destinato dal comune se non a spese concernenti il funzionamento della casa mandamentale.

Per il personale indicato nell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge, è corrisposto, a decorrere dalla stessa data di cui al precedente comma, un ulteriore rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal comune per il trattamento economico di detto personale. Tale rimborso è corrisposto in annualità posticipata sulla base della documentazione inviata dal comune e vistata dal pretore.

È, tuttavia, concessa ai comuni, decorso un anno di ininterrotto funzionamento della casa mandamentale, un'anticipazione del contributo stesso non inferiore alla metà delle somme spese a tale titolo per l'anno precedente.

In caso di modifica strutturale o di capienza delle case mandamentali, il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, all'adeguamento della tabella ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

I contributi indicati nell'articolo precedente non sono sequestrabili né pignorabili.

I conti relativi all'impiego di tali contributi sono tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del comune ed alle spese per gli uffici giudiziari.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo ed al secondo comma, sostituire la parola: contributi, *con l'altra*: rimborsi.

FELICI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo all'articolo 6, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici destinati a casa mandamentale, è concesso loro un contributo straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi.

I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il contributo di cui al precedente comma. In tale caso il contributo, pari alla rata di ammortamento, è pagato direttamente dall'erario all'Istituto o ente finanziatore.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del contributo straordinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il contributo straordinario di cui al primo comma è riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di lire 1.000.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, prima della parola: restauri, *sopprimere la parola*: e, *e dopo la parola*: restauri, *sostituire la parola*: generali, *con le seguenti*: o manutenzione straordinaria.

Al primo comma, sostituire la parola: contributo, *con la seguente*: rimborso.

FELICI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per la concessione del contributo straordinario di cui al precedente articolo 7 è autorizzato per l'anno finanziario 1978 il limite di impegno decennale di lire mille milioni. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno annualmente stabiliti gli ulteriori limiti di impegno decennali che si rendessero necessari per la concessione dei contributi straordinari di cui al precedente articolo 7 negli anni medesimi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: contributo, *con la seguente*: rimborso.

FELICI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Nel decreto di istituzione di una casa mandamentale emesso a norma dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, è determinata la misura dei contributi previsti nell'articolo 5.

Per le case già esistenti, ma non ancora in funzione alla entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento nonché la decorrenza della erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5 sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Nel decreto di soppressione è determinata la data di cessazione del contributo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, per il casermaggio e per ogni occorrenza degli uffici.

Le case mandamentali possono essere destinate dall'amministrazione penitenziaria, in tutto o in parte, per le finalità di cui all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

FELICI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, sono abrogati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo la parola: articoli, *il numero*: 1.

FELICI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire duemila milioni per l'anno 1977, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame della tabella.

Ne do lettura:

TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
1	Abbiategrasso	1.070.000	6
2	Accadia	270.000	4
3	Acerenza	130.000	6
4	Acerra	470.000	6
5	Acquaviva delle Fonti	210.000	6
6	Acri	390.000	4
7	Adria	280.000	4
8	Afragola	850.000	6
9	Agnone	200.000	4
10	Alcamo	320.000	10
11	Ales	120.000	4
12	Alessano	450.000	10
13	Alghero	280.000	4
14	Alia	250.000	4
15	Altamura	220.000	10
16	Amalfi	270.000	4
17	Amelia	270.000	4
18	Andria	550.000	6
19	Aragona	170.000	6
20	Arce	480.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
21	Arcidosso	150.000	6
22	Ardore	270.000	6
23	Arena	300.000	6
24	Arienzo	360.000	10
25	Assisi	300.000	6
26	Atessa	300.000	6
27	Atina	130.000	6
28	Atri	280.000	6
29	Augusta	380.000	6
30	Aulla	180.000	4
31	Aversa	3.070.000	10
32	Avola	230.000	4
33	Badolato	180.000	6
34	Bagnara Calabra	500.000	6
35	Barletta	730.000	6
36	Bianco	300.000	4
37	Bibbiena	320.000	6
38	Bisacquino	280.000	6
39	Boiano	230.000	4
40	Bonefro	200.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
41	Bono	480.000	4
42	Borbona	180.000	4
43	Borgia	450.000	6
44	Borgo Manero	230.000	4
45	Borgonovo Val Tidone	270.000	6
46	Bosa	280.000	6
47	Bovino	300.000	10
48	Bra	670.000	4
49	Bracciano	250.000	4
50	Brancaleone	250.000	4
51	Breno	1.610.000	10
52	Bressanone	500.000	6
53	Bronte	250.000	6
54	Brunico	320.000	6
55	Buccino	200.000	6
56	Busachi	220.000	6
57	Cairo Montenotte	150.000	4
58	Calvello	140.000	4
59	Cammarata	150.000	4
60	Campana	350.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
61	Campi Salentina	420.000	6
62	Canale	170.000	4
63	Canelli	320.000	4
64	Canosa di Puglia	200.000	6
65	Cantalupo nel Sannio	230.000	4
66	Capri	570.000	4
67	Capriati al Volturno	160.000	4
68	Capua	280.000	10
69	Carbonia	200.000	6
70	Cariati	470.000	4
71	Carinola	280.000	6
72	Carrara	500.000	10
73	Casacalenda	350.000	6
74	Casalbordino	250.000	4
75	Casalmaggiore	240.000	10
76	Casamassima	300.000	6
77	Casarano	480.000	6
78	Casoli	150.000	4
79	Casoria	550.000	6
80	Cassano al Ionio	470.000	4

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
81	Cassano d'Adda	400.000	6
82	Castelbuono	220.000	6
83	Castel di Sangro	170.000	6
84	Castelfiorentino	160.000	6
85	Castelfranco Veneto	660.000	6
86	Castellammare del Golfo	280.000	10
87	Castelnuovo della Daunia	220.000	4
88	Castelnuovo di Garfagnana	240.000	6
89	Castel San Vincenzo	260.000	4
90	Casteltermini	240.000	6
91	Castelvetrano	500.000	10
92	Castiglione Messer Marino	260.000	4
93	Catignano	180.000	6
94	Cattolica Eraclea	380.000	6
95	Caulonia	360.000	6
96	Cavalese	210.000	4
97	Ceccano	550.000	10
98	Cecina	340.000	4
99	Cerignola	450.000	6
100	Cervinara	310.000	10

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
101	Chiaravalle Centrale	450.000	10
102	Chiari	460.000	6
103	Chiaromonte	180.000	4
104	Cicciano	400.000	10
105	Ciminna	300.000	6
106	Ciriè	270.000	6
107	Cirò	300.000	6
108	Città della Pieve	200.000	4
109	Città di Castello	300.000	6
110	Civitanova Marche	210.000	4
111	Clusone	220.000	4
112	Codigoro	360.000	6
113	Codogno	630.000	6
114	Colle Sannita	160.000	6
115	Collesano	850.000	6
116	Contursi	200.000	6
117	Copparo	410.000	6
118	Corigliano Calabro	430.000	6
119	Correggio	300.000	4
120	Cropani	370.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
121	Desio	450.000	6
122	Dolo	530.000	10
123	Domodossola	300.000	6
124	Empoli	470.000	6
125	Erice	500.000	10
126	Este	420.000	4
127	Feltre	370.000	6
128	Ficarolo	580.000	4
129	Filadelfia	370.000	6
130	Fivizzano	300.000	4
131	Floridia	280.000	6
132	Foligno	430.000	4
133	Fondi	950.000	6
134	Francavilla di Sicilia	150.000	6
135	Francavilla Fontana	530.000	4
136	Frigento	170.000	4
137	Frosolone	130.000	4
138	Galatina	370.000	10
139	Gallarate	650.000	6
140	Gangi	370.000	4

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
141	Gavirate	1.110.000	4
142	Gavoi	330.000	6
143	Gela	660.000	6
144	Genzano di Lucania	180.000	6
145	Ghilarza	200.000	6
146	Giarre	520.000	6
147	Gioia del Colle	450.000	4
148	Gioiosa Ionica	680.000	6
149	Gissi	200.000	6
150	Giulianova	350.000	6
151	Gradisca	200.000	4
152	Gragnano	520.000	10
153	Grottaglie	250.000	4
154	Grumello del Monte	830.000	6
155	Gualdo Tadino	220.000	6
156	Guardia Grele	250.000	6
157	Guardia Sanframondi	180.000	10
158	Guglionesi	240.000	4
159	Guspini	200.000	4
160	Iglesias	1.060.000	10

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
161	Imola	350.000	10
162	Irsina	300.000	4
163	Ischia	400.000	4
164	Ispica	200.000	4
165	Lacedonia	300.000	6
166	La Maddalena	300.000	4
167	Lanzo Torinese	220.000	4
168	Latisana	350.000	6
169	Laureana di Borrello	320.000	6
170	Laurenzana	200.000	4
171	Lauria	150.000	4
172	Lauro	500.000	6
173	Laviano	330.000	4
174	Legnano	1.400.000	6
175	Lendinara	330.000	4
176	Lentini	550.000	6
177	Licata	400.000	10
178	Lipari	300.000	6
179	Lonato	270.000	4
180	Lovere	280.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
181	Lugo	360.000	4
182	Luino	250.000	10
183	Lungro	350.000	6
184	Macerata Feltria	170.000	4
185	Macomer	340.000	6
186	Maglie	400.000	6
187	Manduria	180.000	6
188	Manfredonia	380.000	10
189	Marcianise	750.000	10
190	Marigliano	280.000	4
191	Massa Marittima	180.000	4
192	Mazara del Vallo	300.000	10
193	Mazzarino	320.000	6
194	Melito Portosalvo	660.000	6
195	Merano	580.000	10
196	Mercato Sanseverino	320.000	4
197	Mezzoiuso	300.000	6
198	Mezzolombardo	310.000	6
199	Mileto	400.000	4
200	Militello in Val di Catania	540.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
201	Minervino Murge	530.000	6
202	Minturno	230.000	4
203	Modugno	300.000	6
204	Mogoro	200.000	4
205	Molfetta	320.000	4
206	Moncalieri	320.000	6
207	Moncalvo	200.000	4
208	Monopoli	750.000	10
209	Monselice	900.000	6
210	Montecchio Emilia	200.000	6
211	Montecorvino Rovella	530.000	4
212	Moltefalco	210.000	6
213	Montefiascone	610.000	4
214	Montella	200.000	6
215	Monte S. Angelo	480.000	4
216	Montevarchi	230.000	4
217	Montoro Superiore	350.000	6
218	Morcone	270.000	6
219	Mussomeli	200.000	6
220	Nardò	480.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
221	Narni	260.000	4
222	Nicotera	350.000	10
223	Nizza Monferrato	270.000	4
224	Nocera Inferiore	1.700.000	6
225	Nocera Tirinese	500.000	4
226	Nola	1.100.000	10
227	Norcia	160.000	4
228	Notaresco	380.000	6
229	Noto	450.000	6
230	Nulvi	330.000	4
231	Olbia	250.000	4
232	Oppido Mamertina	330.000	6
233	Orbetello	280.000	6
234	Orsara di Puglia	200.000	6
235	Ortanova	260.000	6
236	Ortona	310.000	6
237	Ostuni	520.000	6
238	Ottaviano	270.000	6
239	Ovada	200.000	4
240	Pachino	220.000	4

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
241	Palata	210.000	6
242	Palazzolo Acreide	320.000	4
243	Palazzo S. Gervasio	300.000	6
244	Paliano	500.000	4
245	Pantelleria	310.000	6
246	Paternò	500.000	6
247	Pattada	250.000	4
248	Pavullo nel Frignano	250.000	6
249	Penne	200.000	4
250	Perosa Argentina	180.000	4
251	Petilia Policastro	270.000	6
252	Piana degli Albanesi	360.000	6
253	Pianella	230.000	4
254	Piazza Armerina	350.000	6
255	Piedimonte d'Alife	370.000	6
256	Pignataro Maggiore	300.000	6
257	Pisciotta	160.000	4
258	Pisticci	180.000	4
259	Pitigliano	200.000	6
260	Pizzo	550.000	4

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
261	Polizzi Generosa	350.000	10
262	Polla	150.000	4
263	Pomigliano d'Arco	300.000	6
264	Pompei	500.000	6
265	Pontassieve	300.000	4
266	Pontebba	810.000	6
267	Pontecorvo	170.000	6
268	Pontremoli	250.000	6
269	Pontedera	450.000	4
270	Poppi	750.000	6
271	Porretta Terme	230.000	4
272	Portogruaro	360.000	4
273	Porto Torres	240.000	6
274	Postiglione	270.000	6
275	Pratola Peligna	210.000	4
276	Prizzi	180.000	4
277	Procida	360.000	4
278	Putignano	450.000	4
279	Ramacca	550.000	6
280	Randazzo	450.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
281	Ravanusa	280.000	6
282	Recanati	250.000	4
283	Regalbuto	280.000	6
284	Revere	1.950.000	6
285	Rho	350.000	4
286	Ribera	260.000	6
287	Riccia	450.000	6
288	Rionero in Vulture	660.000	6
289	Riva	550.000	4
290	Rivarolo Canavese	260.000	4
291	Roccamonfina	330.000	6
292	Rodi Garganico	450.000	6
293	Rogliano	700.000	4
294	Rometta	360.000	6
295	Ronciglione	250.000	4
296	Rotondella	250.000	6
297	Rutigliano	530.000	6
298	Salemi	420.000	6
299	San Cipriano Picentino	250.000	6
300	San Ginesio	230.000	6

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
301	San Giorgio del Sannio	500.000	4
302	San Giovanni in Fiore	300.000	6
303	San Giovanni Rotondo	270.000	6
304	San Giovanni Valdarno	220.000	6
305	Sanluri	510.000	6
306	San Marco in Lamis	350.000	6
307	San Mauro Forte	180.000	4
308	San Nicandro Garganico	280.000	6
309	San Severino Marche	140.000	4
310	San Sosti	260.000	4
311	Santadi	280.000	6
312	Sant'Agata dei Goti	150.000	6
313	Sant'Agata di Militello	400.000	4
314	Sant'Angelo di Brolo	150.000	6
315	Santa Caterina Villa Ermosa	210.000	6
316	Santa Severina	350.000	6
317	Santo Stefano di Camastra	370.000	6
318	San Valentino Abruzzo Citeriore	380.000	4
319	San Vito dei Normanni	310.000	6
320	Sapri	480.000	4

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
321	Sarno	450.000	4
322	Savelli	150.000	4
323	Scicli	750.000	6
324	Seneghe	280.000	4
325	Senorbi	360.000	4
326	Serra Capriola	320.000	4
327	Serra San Bruno	320.000	6
328	Siderno	600.000	6
329	Silandro	400.000	4
330	Sinopoli	450.000	10
331	Solopaca	280.000	4
332	Sora	520.000	6
333	Soresina	480.000	6
334	Sorgono	180.000	4
335	Soriano Calabro	270.000	6
336	Sortino	250.000	4
337	Soveria Mannelli	350.000	6
338	Spezzano della Sila	280.000	6
339	Spinazzola	450.000	4
340	Squillace	350.000	4

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
341	Stigliano	160.000	4
342	Stilo	400.000	6
343	Stradella	340.000	6
344	Strongoli	230.000	6
345	Susa	1.200.000	6
346	Taverna	420.000	10
347	Teano	370.000	4
348	Termoli	270.000	6
349	Terracina	1.000.000	6
350	Terralba	430.000	4
351	Tione di Trento	200.000	4
352	Tirano	280.000	6
353	Tivoli	250.000	6
354	Todi	230.000	6
355	Tolentino	220.000	4
356	Torre Annunziata	400.000	10
357	Torre del Greco	350.000	6
358	Treviglio	670.000	6
359	Tricarico	250.000	4
360	Tricase	470.000	10

Segue TABELLA

Numero d'ordine	CASA MANDAMENTALE	Contributo annuo (art. 5 2° comma)	Organico del personale di custodia
361	Trinitapoli	300.000	6
362	Trivento	340.000	4
363	Troina	170.000	4
364	Tropea	630.000	6
365	Ugento	290.000	6
366	Valguarnera Caropepe	600.000	4
367	Venezia Mestre	450.000	6
368	Venosa	330.000	6
369	Vergato	250.000	4
370	Vico del Gargano	170.000	6
371	Vieste	310.000	4
372	Viggiano	170.000	6
373	Vignola	400.000	4
374	Villa Cidro	240.000	4
375	Villalba	300.000	6
376	Villa San Giovanni	300.000	10
377	Vittoria	350.000	6
378	Vitulano	230.000	4
379	Volturara Appula	230.000	4
380	Zogno	200.000	6

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerla.

FELICI, *Relatore.* Sono favorevole allo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella, di cui il Governo ha chiesto la soppressione, con il parere favorevole del relatore.

(*È respinta*).

La tabella è pertanto soppressa.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero ringraziare, a nome del Governo, la Commissione per l'impegno dimostrato nello affrontare l'importante materia oggetto del disegno di legge e per la sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: senatori Basadonna ed altri; Romagnoli Carettoni Tullia ed altri; Minnocci ed altri; Balbo: Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (testo unificato approvato dal Senato) (1771); Bozzi e Costa: Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica (1375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Basadonna ed altri; Romagnoli Carettoni Tullia ed altri; Minnocci ed altri; Balbo: « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, numero 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio », già approvato dal Senato nella seduta del 29 settembre 1977; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bozzi e Costa: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante « disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 24 novembre 1977 era stato istituito un Comitato ristretto per l'esame preliminare degli articoli e degli emendamenti.

L'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, relatore, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore.* Dopo un attento esame della materia in discussione, il Comitato ristretto ha predisposto, grazie anche all'assiduo contributo del Governo, due emendamenti interamente sostitutivi degli articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 1771, che assorbono quelli che erano stati formulati dal Governo e da singoli deputati, e che sono stati pertanto ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Il relatore propone di assumere come testo base la proposta di legge n. 1771. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo,

conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite a seguito di nuove nozze, il coniuge cui spettava l'assegno ha diritto, sempre che la corresponsione dello stesso non sia avvenuta in unica soluzione ai sensi dello stesso articolo 5, alla pensione o ad altri assegni che gli spetterebbero se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stesso diritto egli acquista qualora il coniuge superstite muoia.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se vi sia coniuge superstite, il coniuge cui spettava l'assegno ai sensi dell'articolo 5 può chiedere al tribunale di essere ammesso ad ottenere una quota della pensione o degli altri assegni. Se concorrono col coniuge superstite o tra loro più coniugi beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 5, il tribunale provvede, su istanza di chi vi abbia interesse, a ripartire tra tutti la pensione o gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote assegnate a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze ».

Il relatore, onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

" Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se l'obbligato muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questi possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Se l'obbligato muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni " ».

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore*. Come ho preannunciato

si tratta di un testo concordato in sede di Comitato ristretto.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

« Al coniuge superstite, cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, spetta un assegno periodico, il cui ammontare è determinato in proporzione alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi obbligati, alle rispettive condizioni economiche nonchè tenendo conto della circostanza che il coniuge stesso percepisca parte dell'eventuale pensione di reversibilità. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se colui al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze; cessa se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario ».

Il relatore, onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

" A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno " ».

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Relatore.* Anche questo testo è stato formulato dal Comitato ristretto.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime sodisfazione ed apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione nello affrontare la delicata materia in discussione.

PRESIDENTE. La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa allo ordinamento delle case mandamentali » (1705):

Presenti e votanti . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . 28
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: Senatori Basadonna ed altri; Romagnoli Carettoni Tullia ed altri; Minnocci ed altri; Balbo: « Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1771):

Presenti e votanti . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 1

(*La Camera approva*).

La proposta di legge Bozzi e Costa, n. 1375, risulta pertanto assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Fabbri Seroni Adriana, Felici, Ferrari Silvestro, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Orione, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Raffaelli, Revelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Trantino, Vagli Maura.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO